

**Composizione quali-quantitativa ottimale
del Collegio Sindacale della
Banca di Credito Popolare scpa**

Il Collegio Sindacale della Banca di Credito Popolare Scpa- alla luce degli esiti del processo di autovalutazione dell'Organo, la cui relazione è stata approvata in data 20 gennaio 2024, a valle della quale il Collegio ha ritenuto adeguata la propria composizione in termini di composizione collettiva, funzionamento e poteri- nel rammentare ai Soci che si rende necessario integrare il numero statutario di sindaci supplenti (2) con la nomina di un componente supplente, e tenuto conto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare vigente e applicabile, ricorda che ai sensi dell'art. 43 dello Statuto Sociale, *i membri del Collegio Sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca*

PERTANTO

al fine di garantire il rispetto nel continuo sia delle disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto 23 novembre 2020 n. 169, sia degli "Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI" pubblicati dalla Banca d'Italia in data 13.11.2023 e reperibili al link (<https://www.bancaditalia.it/media/notizia/orientamenti-in-materia-di-valutazione-dei-requisiti-e-criteri-di-idoneit-allo-svolgimento-dell-incarico-degli-esponenti-aziendali/?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>), con riferimento altresì ai parametri di cui all'indipendenza di giudizio (si vedano le soglie di cui all'orientamento n. 7) raccomanda ai Signori Soci che il candidato alla carica di Sindaco Supplente da inserire nella lista da sottoporre alla prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, fermi restando i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e i criteri di competenza e correttezza, dovrà essere imprescindibilmente iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010, che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Sotto il profilo dell'appartenenza di genere, il Collegio dà atto che non vi sono specifiche necessità ai sensi della normativa vigente.